

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DIREZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI ATTIVAZIONE E DI ATTUAZIONE DI AGENDE 21 LOCALI

VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con D.P.R. 19 giugno 1987 n.306;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, inerente alla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1999 n. 549 recante il "Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente" ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2001 n. 178 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio";

VISTO il DEC/GAB/89/01 del 03/05/01 contenente i programmi assegnati ai Direttori delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, che per il titolare del Servizio per lo Sviluppo Sostenibile, al punto b) del documento allegato al suddetto decreto, prevede specificatamente un intervento di promozione a livello locale di progetti di Agenda 21;

VISTO il capitolo 28 dell'Agenda 21, il programma di azione per lo sviluppo sostenibile per il XXI secolo adottato a Rio de Janeiro nel 1992 dall'UNCED, e ritenuto dunque necessario promuovere l'ulteriore coinvolgimento delle comunità locali nell'attivazione e attuazione di processi di Agenda 21 locale;

VISTA la "Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile", detta *Carta di Aalborg*, approvata dalla Conferenza europea sulle Città Sostenibile nel 1994, con la quale gli aderenti si impegnano a promuovere processi di Agenda 21 locale;

VISTA la posizione comune (CE) n. 3/2000 del 27 settembre 2001 11076/1/01 REV 1, definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo, che istituisce il VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente "*Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta*" e che individua nella promozione dell'Agenda 21 locale una linea d'azione strategica per migliorare la qualità della vita negli ambienti urbani, considerata peraltro indispensabile nel

documento “Strategia nazionale di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile”, in attesa di adozione formale da parte del CIPE;

CONSIDERATO che dal 27 agosto al 4 settembre 2002 si svolgerà a Johannesburg il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile in cui l’Italia sarà chiamata a relazionare sulle azioni e le politiche di sviluppo sostenibile adottate;

TENUTO conto della positiva adesione degli Enti locali e degli Enti di gestione delle aree protette al precedente bando del 18 dicembre 2000 relativo al cofinanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali;

SENTITE le Regioni convocate dal Ministero in data 17/05/02 per acquisire il loro parere circa la bozza del provvedimento di cofinanziamento di progetti di Agenda 21 locale;

TENUTO in debito conto l’avviso delle Regioni stesse relativamente alle difficoltà di partecipazione al Bando manifestate dalle Regioni di piccola superficie;

VERIFICATI i dati statistici ufficiali inerenti alla superficie, popolazione e densità delle Regioni italiane;

RAVVISATA effettivamente la difficoltà di partecipazione al Bando dei Comuni ricadenti nelle Regioni Valle d’Aosta e Molise per i limiti demografici stabiliti;

CONSIDERATA l’opportunità di prevedere pertanto una deroga specifica per le suddette Regioni, anche al fine di evitare aggregazioni di Comuni con scarse affinità socio-economico-ambientali, che non favorirebbero la buona riuscita di un programma comune e quindi di un percorso di Agenda 21 locale;

MANTENENDO tuttavia per le altre Regioni i tetti demografici, già sperimentati in occasione del primo Bando di cofinanziamento per programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agenda 21 locale del 18/12/2000 ;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, di approvazione del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2001;

VISTA la legge 23 marzo 2001 n. 93 “Disposizioni in campo ambientale” ed in particolare l’articolo 21;

VISTE le risorse disponibili sui capitoli di bilancio per l’Esercizio Finanziario 2001 impegnate con DEC/SVS/01/827 del 27/12/01 registrato il 17/01/02 al numero 11121 presso il competente Ufficio di bilancio e con DEC/SVS/01/862 del 31/12/01 registrato il 31/01/02 al numero 11583 presso il competente Ufficio di bilancio;

VISTO il DEC/GAB/006/2002 del 1 marzo 2002, relativo alla ripartizione provvisoria delle risorse e iscritte alla tab. a) della legge per il bilancio 2002 ed in particolare gli articoli 2 e 4 del dispositivo del provvedimento stesso;

VISTA la delibera del CIPE del 28/03/02, firmata dal Presidente delegato Giulio Tremonti, attualmente in via di registrazione presso gli organi di controllo;

DECRETA

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, in coerenza con gli impegni programmatici comunitari e nazionali richiamati in premessa, con il presente bando cofinanzia progetti di Agenda 21 locale, promuovendo azioni ricadenti in una delle seguenti categorie di intervento:

- A) attivazione del processo di Agenda 21 locale;
- B) attuazione e sviluppo del processo di Agenda 21 locale.

In particolare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intende da un lato stimolare un numero sempre maggiore di Enti locali e di Enti di gestione delle aree protette verso l'attivazione del processo di Agenda 21 locale e, dall'altro, sostenere l'attuazione dei processi già avviati

Art. 2

Soggetti

Possono partecipare al bando i seguenti Enti:

- a. Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000;
- b. Consorzi, associazioni ed unioni, costituiti unicamente da Comuni, con popolazione totale superiore a 10.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000;
- c. Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000, situati nelle Regioni ad obiettivo 1;
- d. Consorzi, associazioni ed unioni, costituiti unicamente da Comuni, con popolazione totale superiore a 8.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000, situati nelle Regioni ad obiettivo 1;
- e. Province;
- f. Comunità Montane e Comunità isolate o di arcipelago;
- g. Enti di gestione delle aree protette inclusi nell'elenco ufficiale di cui all'art.5 comma 3 della legge n. 394/91;
- h. In deroga a quanto previsto alle lettere precedenti (a, b, c, d), possono partecipare al bando per la sola regione Valle d'Aosta:
 - 1. Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000;
 - 2. Consorzi, associazioni ed unioni, costituiti unicamente da Comuni, con popolazione totale superiore a 3.000 abitanti secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000.

per la sola Regione Molise:

- 3. Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000;
- 4. Consorzi, associazioni ed unioni costituiti unicamente da Comuni , con popolazione totale superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000.

Art. 3

Requisiti ed esclusioni

I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare un solo progetto relativo ad una delle due categorie di intervento A o B di cui all'art.1, indicando le azioni che intendono intraprendere per conseguire gli obiettivi del progetto stesso.

Le specifiche delle azioni ammissibili e dei requisiti necessari per la presentazione dei progetti entro la categoria prescelta sono indicati nelle Linee guida, che fanno parte integrante del presente decreto e sono consultabili sul sito web del Ministero alla pagina <http://www.minambiente.it/SVS/index.htm>.

Per i soggetti di cui all'art. 2 che concorrono al cofinanziamento di progetti relativi alla categoria di intervento B) costituiscono requisiti di ammissibilità:

- l'aver aderito, ad esclusione delle Comunità montane e degli Enti di gestione delle aree protette, con ratifica formale da parte dell'organo competente per statuto, alla Carta di Aalborg entro la data di presentazione del progetto;
- l'aver costituito il Forum permanente;
- l'aver redatto il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente.

Saranno dichiarati inammissibili e quindi esclusi dal cofinanziamento:

- tutti quei progetti già finanziati integralmente dalla UE e/o da altre amministrazioni.
- le tipologie di progetti già cofinanziati con il precedente bando del 18 dicembre 2000.

Saranno rigettate le istanze presentate da:

- singoli Comuni ricompresi nelle forme associative di cui all'articolo 2, punti b), d) e h) punti 2 e 4, che partecipino in forma diretta ed individuale al presente bando;

Saranno respinte le istanze di partecipazione a più di una categoria di intervento di cui all'art. 1.

Saranno respinte le istanze presentate separatamente da più uffici od unità organizzative afferenti al medesimo soggetto proponente, di cui all'art. 2.

Art. 4

Categorie di intervento ammissibili

Sono ammesse al cofinanziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto le seguenti categorie di intervento:

A. Attivazione del processo di Agenda 21 locale.

- A.1 Azioni di coinvolgimento degli attori locali;
- A.2 Costituzione del Forum permanente di Agenda 21 locale e selezione dei temi da approfondire, nonché delle modalità e strumenti per la redazione del Rapporto sullo stato dell'ambiente;
- A.3 Redazione del Rapporto sullo stato dell'ambiente del territorio interessato.

B. Attuazione degli obiettivi individuati nel processo di Agenda 21 Locale.

- B.1 Definizione del Piano d'azione locale, assicurando l'integrazione delle proposte formulate nell'ambito degli strumenti di pianificazione esistenti;
- B.2 Studi di prefattibilità delle azioni già individuate nel Piano di azione locale;
- B.3 Redazione di studi e linee guida per la messa a punto di prescrizioni normative e di strumenti amministrativi ed economici, quali regolamenti, bandi, incentivi o disincentivi per l'attuazione delle azioni del piano.

Art. 5

Risorse

Il sostegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio viene concesso, sotto forma di cofinanziamento, per un unico progetto presentato dai soggetti di cui all'art. 2. La quota a carico del Ministero non potrà superare, per ogni categoria di intervento, il 70% del costo ammissibile del progetto e comunque non potrà essere superiore a €150.000,00 per entrambe le categorie.

Per i soggetti ammessi in base alle deroghe di cui all'art. 2 punto h) e con popolazione inferiore a 8.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000, il cofinanziamento non potrà essere superiore a €75.000,00 per entrambe le categorie.

Le risorse disponibili per l'attuazione del presente provvedimento ammontano a €13.089.080,00. Le risorse totali sono suddivise rispettivamente nella quota del 70% per la categoria "A" e nella quota del 30% per la categoria "B".

Art. 6
Criteri generali di assegnazione delle risorse

Sulla base dell'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti, saranno redatte due distinte graduatorie in applicazione dei criteri dettagliatamente illustrati nelle Linee guida per la presentazione dei progetti, consultabili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La quota di finanziamento non riferibile al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve essere certificata con dichiarazione d'impegno dall'organo competente per statuto, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cofinanziamento e, successivamente, da atti esecutivi assunti prima della concessione del cofinanziamento da parte del Ministero.

La durata massima dei progetti presentati per il cofinanziamento è perentoriamente fissata in 18 mesi dalla comunicazione di inizio lavori.

Art. 7
Norma di salvaguardia

Le somme derivanti da rinunce o da esclusioni dovute alla mancata presentazione entro i termini fissati dal Ministero delle documentazioni amministrativo-contabili, verranno riutilizzate per supportare i progetti idonei ma inizialmente non finanziati per esaurimento dei fondi.

In caso di mancato avvio o di concreta attuazione del programma, ammesso al cofinanziamento secondo i termini stabiliti, l'Amministrazione si riserva di revocare le somme assegnate e di procedere alla restituzione dei fondi non utilizzati per gli scopi del presente bando.

Nel caso in cui, per una delle due categorie d'intervento di cui all'art.1, i progetti presentati non dovessero assorbire le risorse assegnate secondo l'art. 5, si provvederà ad utilizzare i fondi residui non assegnati per supportare i progetti idonei dell'altra categoria d'intervento.

Qualora i progetti ammessi a cofinanziamento non dovessero assorbire l'intero importo disponibile in bilancio per l'attuazione degli scopi previsti dal presente bando, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si riserva la facoltà di riaprire i termini con apposito provvedimento.

Art. 8
Modalità di presentazione delle domande

Il modulo di domanda completo della documentazione dovrà essere redatto in lingua italiana e presentato in duplice copia, di cui una in formato elettronico, in conformità a quanto previsto nelle

Linee guida, consultabili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (<http://www.minambiente.it/SVS/index.htm>) e secondo gli schemi pubblicati sul medesimo sito.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa mediante raccomandata con Avviso di ricevimento **entro il 90° giorno dalla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sulla busta dovrà essere apposta l'indicazione "Bando relativo al cofinanziamento di programmi di attuazione di Agende 21 Locali" ed il seguente indirizzo:**

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio – Direzione per lo Sviluppo
Sostenibile – Div. I - Ufficio del Protocollo - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147
Roma.

Al fine della verifica del rispetto del termine entro il quale le istanze debbono essere inviate, fa fede il timbro dell'ufficio postale di partenza.

Le domande inviate oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Il presente decreto verrà pubblicato anche per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previi riscontri di legge previsti.

Roma, li 4 luglio 2002

IL DIRIGENTE GENERALE
(dr. Francesco La Camera)